



# CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO

## Provincia di Caserta



### Area 5: Urbanistica, Demanio e Abusivismo

Sede Comunale Decentrata di Via Mazzini 81030 – Castel Volturno (Ce) P. IVA 01798300610 Tel (0823) 769111

Ufficio di piano - Piazza Annunziata 1 - 81030 Castel Volturno (CE)

[cvolturno@pec.comune.castelvolturmo.ce.it](mailto:cvolturno@pec.comune.castelvolturmo.ce.it)

## Ufficio di Piano

Alla c.a. del Funzionario Responsabile  
dell'Area VII L.L.P.P.

Arch. **Gennaro Campoli**

E p.c.

Al Progettista

Arch. **Francesco Pirozzi**

Al Sindaco

**Luigi Umberto Petrella**

Al Segretario

Dott. **Francesco Carbutti**

All'Assessore all'Urbanistica

Avv. **Ilario Baccari**

Al Funzionario Responsabile dell'Area V

Geom. **Rosario Marfella**

Loro Sedi

**Oggetto: Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) - Richiesta elenco relative alla presenza o previsione sul territorio comunale di opere e/o infrastrutture definite strategiche ai fini della protezione civile e rivelanti in caso di collasso a seguito di un evento sismico (art. 2,c.3 , O.P.C.M. n. 3274/2003 e D.G.R. n. 3573/2003).**

Facendo seguito alla richiesta di integrazione del Genio Civile con prot. n.2023.0030432 del 19/01/2023, la scrivente RUP ha necessità di acquisire l'elenco relative alla presenza o previsione sul territorio comunale di opere e/o infrastrutture definite strategiche, ai fini della protezione civile e rivelanti in caso di collasso a seguito di un evento sismico.

Allego alla presente l' O.P.C.M. n. 3274/2003 e la D.G.R. n. 3573/2003 e i relativi allegati.

Cordiali saluti

Il R.U.P. del P.U.C.

Ing. Chiara Follera

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3573 - Area Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile - **Applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione delle categorie di edifici e opere infrastrutturali di competenza regionale di interesse strategico ai fini protezione civile in conseguenza di un eventuale collasso.**

omissis

VISTO

- la Legge Regionale 7 gennaio 1993 n. 9;
- l'art. 5 comma 3 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e in particolare l'art. 94 comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3;
- la delibera di G.R. n. 5447 del 13 novembre 2002 inerente la "Riclassificazione sismica del territorio campano";
- la delibera di G.R. n. 335 del 31 gennaio 2003 recante "Procedure tecnico-amministrative per la verifica strutturale degli edifici e delle infrastrutture pubbliche e l'analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano";
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
- il D.P.G.R. n. 195 del 27 marzo 2003 recante "Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati "riclassificati sismici";
- la delibera di G.R. n. 2322 del 16 luglio 2003 concernente modifiche e integrazioni alla delibera di G.R. n. 335/2003 a seguito dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, che all'art. 2, comma 2 della procedura tecnico-amministrativa allegata individua in sede di prima applicazione le opere di rilevante interesse pubblico ovvero a particolare rischio in relazione alle caratteristiche d'uso ai sensi del D.P.G.R. 195/2003;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 con il quale sono stati definiti gli elenchi delle opere di competenza statale da assoggettare alle verifiche di cui all'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3274/2003;

CONSIDERATO:

- che la citata ordinanza n. 3274/2003 dispone, tra l'altro, l'obbligo di procedere alla verifica dell'adeguatezza sismica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari entro cinque anni, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e affida alle Regioni il compito, entro i sei mesi dalla data dell'Ordinanza, di:
  - elaborare il programma temporale delle verifiche;
  - individuare le tipologie degli edifici da sottoporre a verifica;
  - fornire ai soggetti competenti (i soggetti proprietari) le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche;
  - stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
- Che il contenuto dell'ordinanza 3274/2003, con particolare riferimento all'obbligo di verifica del patrimonio edilizio ed infrastrutturale strategico, trova perfetta corrispondenza, con gli obiettivi e le azioni già disposte dalla Giunta Regionale della Campania, con la citata procedura tecnico-amministrativa approvata con delibera di G.R. n. 2322/2003.

- Che il gruppo tecnico dei rappresentanti delle Regioni e Province Autonome istituito presso la conferenza unificata dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome per l'esame delle problematiche derivanti dall'applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 dopo approfondita valutazione e discussione ha in sintesi concordato sulle seguenti considerazioni:

- di prendere atto del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003, con cui sono stati definiti gli elenchi delle opere di competenza statale da assoggettare a verifiche, e di ritenere opportuno che gli elenchi delle opere di competenza regionale siano definiti in forma congruente con quelli dello Stato, in modo da rendere i due insiemi coerenti, non sovrapposti e complementari.

- di formulare gli elenchi in maniera abbastanza generale, nella consapevolezza che tale scelta debba contemperare sia gli aspetti relativi allo screening di adeguatezza alla norma del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, con un potenziale universo di riferimento molto ampio, sia quelli relativi alla realizzazione di nuove opere, la cui progettazione dovrà essere immediatamente conforme alla nuova normativa-tecnica, con le conseguenti problematiche tecnico-operative-amministrative connesse con le attività di controllo dei progetti;

- In merito ai criteri ispiratori per la determinazione di livelli di priorità nell'ambito del programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3274/2003, che gli stessi siano essenzialmente ricondotti alla potenziale perdita di vite umane, con attenzione a categorie di cittadini particolarmente disagiati (bambini, malati, anziani, ecc.).

- Che Sulla base delle considerazioni sopraesposte, dopo approfondita analisi, sono stati definiti due elenchi, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, definiti rispettivamente:

Elenco "A": "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" e Elenco "B": "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".

Fermo restando che ogni Regione e Provincia Autonoma sulla base degli elenchi così definiti potrà apportare gli aggiustamenti, le specificazioni e integrazioni relative alle proprie peculiarità e singolarità territoriali.

- Che il gruppo tecnico dei rappresentanti delle Regioni e Province Autonome ha inoltre ravvisato le seguenti opportunità:

- In riferimento alla categoria degli edifici e opere infrastrutturali che possono, assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Elenco "B" allegato), sia fondamentale avviare una riflessione sugli "effetti accettabili", in quanto una interpretazione dell'Ordinanza 3274/2003 basata su criteri eccessivamente cautelativi rischierebbe di inficiare lo spirito e la portata dell'Ordinanza stessa, estendendo l'obbligo della verifica ad un numero di oggetti che può diventare di diversi milioni di unità con conseguenti risvolti connessi alle esigenze finanziarie necessarie per effettuare le verifiche.

- Rimandare ad un momento successivo, ed esclusivamente per l'ambito relativo alle verifiche di adeguatezza del patrimonio esistente, una specificazione più puntuale delle categorie degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, principalmente attraverso la considerazione, oltre gli aspetti puramente qualitativi degli edifici e opere di che trattasi, anche di valutazioni relative a "soglie" numeriche al fine soprattutto di rendere sostenibile sia dal punto di vista operativo che finanziario l'applicazione dell'Ordinanza 3274/2003 e di massimizzarne l'efficacia.

- Per le verifiche tecniche che le Regioni dovranno fornire ai soggetti competenti, prendere atto di quanto contenuto nell'allegato 2 del Decreto 3685 del 21.10.2003, i cui contenuti vengono recepiti per quanto relativo al livello "L0", e rimandare a successivo approfondimento ed elaborazione per quanto relativo ai livelli di verifica "L1" ed "L2", proposti anche nella necessità di portare a compimento, sulla problematica specifica, una fase di confronto col mondo scientifico e tecnico-professionale.

- Realizzare, in via preliminare e propedeutica, una acquisizione di dati "poveri" (livello L0 di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 3685 del 21.10.2003) sull'universo di categorie individuate negli allegati elenchi "A" e "B", anche al fine di acquisire gli elementi conoscitivi che potranno essere utilizzati a supporto della scelta e nelle more del completamento della base di dati relativa al livello L0, attraverso analisi di tipo statistico su campioni significativi, conseguire risultati utili a valutare le conseguenze tecniche e finanziarie relative a definizioni di soglie variabili, a supporto della suddetta scelta.

• Che nelle more della definizione di eventuali soglie per la progettazione relativa a nuovi interventi sia comunque necessario attenersi strettamente a criteri cautelativi, considerando esclusivamente, l'appartenenza alla generica categoria individuata, senza alcuna considerazione relativa al potenziale livello di affollamento/utilizzo della struttura da realizzare.

RAVVISATA:

- La necessità di prendere atto degli orientamenti espressi dal tavolo tecnico delle regioni e province autonome in relazione all'applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 ed al decreto n. 3685/2003 in premessa e di uniformare agli stessi l'attività della Regione Campania.

RITENUTO

- Necessario approvare l'elenco degli edifici di cui agli allegati A) e B), ed uniformarsi agli orientamenti espressi dal tavolo tecnico.

PROPONGONO la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte riportate di:

- Prendere atto degli orientamenti di cui in premessa espressi dal tavolo tecnico delle regioni e province autonome istituito presso la Conferenza Unificata dei Presidenti delle Regioni e Autonomie locali ai quali uniformare l'applicazione delle procedure.

- Approvare gli elenchi "A" e "B" allegati alla presente delibera, rispettivamente concernenti:

ELENCO A - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

ELENCO B - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

- Trasmettere il presente atto a tutte le AA.GG.CC. Perché lo diramino ai Settori competenti in materia e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Valiante

## **Elenco A**

**Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile**

### **Edifici:**

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale( \*)
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale( \*)
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali( \*)
- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (\*)
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (C OM, COC, ecc,)
- Centri funzionali di protezione civile
- Edifici, ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali
- Centrali operative 118
- Presidi sanitari

(\*)limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

### **Opere infrastrutturali**

- Vie di comunicazione (strade ferrovie ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto, distribuzione di energia elettrica
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto, distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti ecc.)
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

## **Elenco B**

**Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso**

### **Edifici:**

- Asili nido e scuole di ogni genere
- Strutture ricreative (cinema teatri, discoteche ecc.)
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'Allegato 1 elenco B punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.3685 del 21.10.2003
- Stadi e impianti sportivi
- Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi ecc.)
- Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali) suscettibili di grande affollamento
- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

### **Infrastrutture:**

- Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- Opere di ritenuta non di competenza statale
- Impianti di depurazione
- Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

**O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003**

**Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 2003, n. 108

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Considerata la necessità, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché di predisporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in vista del soddisfacimento delle predette necessità, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto normativo provvisorio per la classificazione, sismica del territorio nazionale e per la progettazione antisismica;

Visti gli esiti delle attività svolte dal predetto gruppo di lavoro, e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze riscontrate e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base per una prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini dei consequenziali adempimenti di competenza regionale;

Preso atto delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione per lo studio della definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 17672 del 30 luglio 2002, e ritenuto che da tali attività emerga una prospettiva di ricerca di particolare rilievo, da sviluppare e portare a completamento con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate in vista di una successiva disciplina organica della materia;

Acquisita l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si è espresso in conformità;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

1. 1. Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone» di cui all'allegato 1, nonché le connesse «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», «Norme tecniche per progetto sismico dei ponti», «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni» di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.

2. 1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.

2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.

Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.

In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.

I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate.

3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.

4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.

5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.

6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. 1. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove e realizza, avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui all'art. 4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

2. Per le verifiche di cui all'art. 2, comma 3, potranno utilizzarsi le risorse provenienti dalle Disposizioni di cui di cui all'art. 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvederà ad individuare, sentite le regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per lo scopo.

4. 1. Al fine di assicurare la più agevole ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a promuovere la costituzione di un centro di formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel medesimo settore.